

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

TITOLO I

Premesse

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione Banco di Napoli, specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria, in aderenza ai contenuti della carta delle Fondazioni, approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo di Intesa) in data 22 aprile 2015.

2. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, oltre che delle disposizioni stabilite dal Protocollo di Intesa, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari; è inoltre gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro.

TITOLO II

Principi generali

Art. 2

Criteri di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, oltre che delle disposizioni stabilite dal Protocollo di Intesa, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità; lo stesso è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità, ottimizzando i risultati e contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del relativo portafoglio.

Art. 3

Aspetti economico patrimoniali per la gestione del patrimonio

1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica d'investimento e individua l'asset allocation.

2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo

complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

6. Decorsi i termini di cui al successivo punto 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività — rappresentata o no da strumenti finanziari — nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

8. Nel caso di esposizione superiore a quella massima definita al precedente punto 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, essa deve essere ridotta al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa ACRI – MEF sottoscritto il 22 aprile 2015. Ove l'esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, la riduzione della stessa al di sotto dei limiti indicati deve avvenire entro cinque anni dalla sottoscrizione del detto Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

Art. 4 Indebitamento

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

L'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo Bilancio approvato.

Art. 5 Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2. Un'operazione in derivati di copertura può essere effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:

- a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico- finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di "copertura";
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea (UE) o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
- c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore al 130%.

4. Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa.

Art. 6 Imprese ed enti strumentali

1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali può essere realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

3. La Fondazione, alla data del Protocollo, non ha investimenti in imprese ed enti strumentali. Non esiste quindi nel passivo un fondo di copertura capiente. Nel caso in cui si desse luogo a investimenti della specie, la Fondazione dovrà predisporre un programma per la costituzione del fondo, nell'importo indicato al comma 2, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-bis, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

Art. 7 Modalità di gestione del patrimonio

1. La Fondazione istituisce una apposita riserva, nello stato patrimoniale, nella quale vengono accantonate le quote di reddito eventualmente trasferite agli esercizi successivi, al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio e di consentire la continuità della gestione e dell'attività istituzionale della Fondazione, in misura omogenea indipendentemente dalle possibili fluttuazioni del reddito nonché di concorrere alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza economica. La costituzione di detta riserva è comunque subordinata all'esame preventivo da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. La gestione del patrimonio si attua mediante il raggiungimento del miglior equilibrio tra gli obiettivi di salvaguardia del valore reale del patrimonio nel medio lungo termine e un livello di attività erogativa stabile e coerente con le esigenze del territorio.

3. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari specializzati.

4. La Fondazione adotta la massima diversificazione del rischio mediante una opportuna ripartizione tra classi di attività, strumenti finanziari ed emittenti; il controllo e la gestione del rischio avvengono in coerenza con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco di medio-lungo termine, adottando al riguardo le più opportune metodologie di misurazione e controllo del rischio.

5. La struttura di gestione degli investimenti, per la parte non affidata a intermediari esterni, è organizzata separatamente dalle altre attività della Fondazione.

Art. 8 Diversificazione della gestione del patrimonio

1. La Fondazione destina il reddito secondo le seguenti priorità:

- a) alle spese di funzionamento;
- b) all'assolvimento degli oneri fiscali;
- c) alla riserva obbligatoria;
- d) ai settori rilevanti, nella misura minima del 50% del reddito residuo o, se maggiore, nella misura minima stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- e) al reinvestimento del medesimo, alla riserva facoltativa prevista dall' articolo 5, secondo comma, dello Statuto, agli accantonamenti e riserve eventualmente previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- f) alle erogazioni previste dall'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n.266, e destinate alla costituzione dei fondi speciali per il volontariato, o da altre disposizioni legislative.

2. La Fondazione non può distribuire quote di proventi e di patrimonio o altre forme di utilità economica ai titolari degli Organi statutari e ai dipendenti.

TITOLO III

Principi di monitoraggio e rendicontazione

Art. 9

Attività di monitoraggio e verifica

1. Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione.
2. Spetta al Consiglio Generale la verifica periodica della strategia di investimento coerente con i principi generali dello Statuto.
3. Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 10

Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza della rilevanza fiscale connessa agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.
2. Nella Nota integrativa del bilancio consuntivo annuale, la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al valore equo di scambio.

TITOLO IV

Pubblicità istituzionale

Art. 11

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione.